



COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA

Tel. 0765/514031 Viale Verdi, 6 Cantalupo in Sabina – 02040 RIETI

Fax. 0765/514667

C./C. postale 14988026

P.I. 00109550574

E-MAIL: tecnico@comune.cantalupoinsabina.ri.it - E-MAIL: ragioneria@comune.cantalupoinsabina.ri.it

ORDINANZA N° 07/2018

Prot. N° 5274

Cantalupo in Sabina 05-11-18

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA E/O PER ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI E COMUNQUE INCOMBENTI SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E COMPORTANTI PERICOLO PER LA PUBBLICA E/O PRIVATA INCOLUMITA'.

PRESO ATTO dello stato di abbandono, di incuria e di trascuratezza in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale confinanti con le strade comunali;

CONSIDERATO che in molti casi ai bordi delle strade comunali e vicinali risulta abbondante lo sviluppo di piante e o siepi che protendono tronchi, rami fronde e foglie verso la sede stradale;

DATO ATTO che molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio ed in altre aree pubbliche di questo Comune risultano essere spesso ammalorate e suscettibili di caduta.

VISTO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade ed aree pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale e per la privata e pubblica incolumità soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali e forti raffiche di vento cui è interessato il territorio Comunale;

VISTE e considerato le innumerevoli segnalazioni che il Comune ha ricevuto da privati cittadini, relative ad alberature, su terreni di proprietà privata, potenzialmente pericolose;

CONSIDERATO che tali segnalazioni denotano un'attenzione particolare dei cittadini verso un problema sentito quale quello della stabilità delle alberature e della sicurezza pubblica;

RAVVISATA la necessità di rispondere con urgenza alle richieste dei cittadini, in materia di sicurezza e pubblica incolumità, stante le numerose segnalazioni pervenute per la potenziale pericolosità di alberi su terreni di proprietà privata;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le essenze che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione o che creano pericolo per la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che

- lungo le scarpate stradali e sul margine superiore di eventuali cigli di distacco è consentito il taglio delle piante arboree instabili o deperienti in deroga alla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che la L. 225/92 modificata ed integrata dalla L. 100/2012 oltre ad istituire il Servizio nazionale di protezione Civile, individua il Sindaco come Autorità Locale di P.C.

RITENUTO opportuno pertanto provvedere all'adozione di un Provvedimento Ordinatorio in materia di protezione civile, finalizzato al taglio dei ramaglie, arbusti e di ogni altro tipo di vegetazione che protende lungo i bordi delle strade sopra citate, nel caso in cui in concreto sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio alla circolazione, anche pedonale nonché finalizzata alla rimozione immediata dalla sede stradale e di sue pertinenze di alberi, ramaglie, fronde, foglie terriccio proveniente da fondi confinanti per assicurare la necessaria viabilità e nel caso in cui sussista pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90 e s.m.i. i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;

VISTI gli arti. 892-893-894-895-896-897-898-899 del Codice Civile;

VISTO il vigente Codice della Strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i.);

VISTO il vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTI gli arti. 50 e 54 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, da cui deriva la competenza del Sindaco in ordine all'atto de quo;

IN OTTEMPERANZA a tutto quanto esposto in precedenza, certo della sensibilità e della collaborazione fattiva di tutta la cittadinanza,

ORDINA

**ENTRO 120 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL
PRESENTE ATTO**

a ciascun PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO, ENFITEUTA, LIVELLARIO, CONDUTTORE, DI TERRE O O FONDO FRO TISTA CONFINANTE CON LE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE. di:

- provvedere alla esecuzione del taglio delle alberature poste **entro una fascia dalla sede stradale di metri 3 (lato a monte) e metri 2 (lato a valle)**;
- tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il limite esterno della cunetta o in mancanza della banchina stradale;
- abbattere tutti gli alberi secchi, aggrediti da edera, pericolosi o pendenti verso la sede stradale fino alla distanza corrispondente all'altezza della chioma che intralciano la visibilità o manifestano pericolo di caduta;
- potare siepi, arbusti, rovi e ogni altro tipo di vegetazione che protenda oltre il confine stradale;
- prestare particolare attenzione presso curve ed intersezioni stradali dove deve essere garantita la visibilità nei due sensi di marcia;
- rimuovere immediatamente tronchi o ramaglie che per ogni motivo dovessero trovarsi sulla sede stradale e pertinenze in modo da mantenere le aree pulite e in perfetto ordine;
- tagliare i rami che ostruiscano le linee elettriche di illuminazione pubblica ed i relativi sensori crepuscolari;

ESECUZIONE LAVORI

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante di alto fusto si possono effettuare in ogni periodo, mentre per il bosco ceduo bisogna attenersi a quanto prescritto nelle normative vigenti in materia

Nella fascia di rispetto lungo il tracciato delle linee aeree di telecomunicazione e di conduzione dell'energia elettrica e dei metanodotti, e' consentito, in qualsiasi epoca, il taglio dei rami e piante che siano di impedimento all'esercizio delle condutture stesse, fermi restando i diritti di terzi.

2. Lungo le scarpate stradali e sul margine superiore di eventuali cigli di distacco è consentito il taglio delle piante arboree instabili o deperenti in deroga alle norme vigenti in materia.

3. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed, in particolare, usando cura in modo che nella caduta le piante non provochino danni a persone, o a cose od intralcio alla circolazione veicolare, salvo per brevi periodi legati al taglio. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro dovranno essere ritirate dalle stesse aziende che procedono al taglio ed alla potatura e non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.

4. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di opportuna segnaletica ai veicoli della presenza dei lavori in corso.

DISPONE

- che tale procedura sia attivata dai privati cittadini costantemente tutti gli anni a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

- di monitorare costantemente lo stato delle alberature e che tale controllo sia periodico, con una frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la pubblica incolumità;
- per l'esecuzione di lavori di cui trattasi non è necessario il nulla osta preventivo di altri Enti, trattandosi di provvedimento indifferibile ed urgente inerente la pubblica incolumità; il taglio delle piante, attivato a cura dei proprietari dei terreni, dovrà essere eseguito a regola d'arte;

RICORDA

che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;

che in caso di incidenti stradali od altri danni causati a terzi dall' inadempienza alla presente ordinanza, la responsabilità civile e penale graverà esclusivamente sui soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi;

in ugual misura i soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi saranno tenuti a rimborsare direttamente ogni danno al patrimonio comunale unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione per la loro inadempienza;

RENDE NOTO

Decorso infruttuosamente il termine previsto per l'esecuzione dei lavori di taglio, il Comune si riserva di procedere d'ufficio e l'esecutore del taglio sarà titolato all'acquisizione del legname ed all'accesso al fondo limitatamente alla fascia di rispetto da tagliare. Si specifica a tal fine che tutti i soggetti privati e non, interessati al subentro all'avente titolo inadempiente e che ne faranno richiesta, saranno in ugual misura autorizzati con apposito atto e previo impegno che i lavori di cui trattasi saranno eseguiti a titolo esclusivamente gratuito e senza oneri aggiuntivi per il Comune, con unico ristoro per l'esecutore dei lavori nel solo legname rinveniente dalla potatura.

SANZIONI

Fatta salva ogni eventuale azione penale e civile al riguardo, si ribadisce che il PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO, ENFITEUTA, LIVELLARIO, CONDUTTORE DEL FONDO. rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

OGNI QUALVOLTA SI VERIFICHINO LA CADUTA DI PIANTE, RAMI PER LE QUALI NON SI SIA PROCEDUTO AD OTTEMPERARE A QUANTO PRESCRITTO DALLA

PRESENTE ORDINANZA SI PROCEDERA' SENZA ULTERIORE AVVISO ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA DA € 168,00 AD € 674,00, NONCHE' DALL'ART. 7 BIS DEL D. LVO 18.8.2000 N. 267. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI CONSISTE NEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO DA € 25,00 (VENTICINQUE/00) A € 500,00 (CINQUECENTO/00).

DISPONE

IL PRESENTE ATTO È RESO NOTO AL PUBBLICO MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE, SUL SITO DELL'ENTE MEDIANTE AMPIA E DIFFUSA AFFISSIONE IN LUOGHI PUBBLICI.

Di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Ufficio Polizia Locale presso l'Unione di Comuni della Bassa Sabina per la verifica del rispetto di quanto imposto e per l'applicazione delle sanzioni.
- Ufficio Tecnico Comunale per l'adozione degli atti conseguenti all'eventuale individuazione ed affidamento dei lavori di taglio piante.
- Comando Stazione Carabinieri di Torri in Sabina.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i. l'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso il Comune di Cantalupo in Sabina.

IL SINDACO
Paolo Rinalduzzi

